

Atti del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura

IL QUADRO NORMATIVO

1

Atti del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura

IL QUADRO NORMATIVO

Atti a cura di: Giampaola Bellini
Fascicolo 1 a cura di: Patrizia Grossi

Atti del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura
IL QUADRO NORMATIVO

© 2013
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, 16 - Roma

Salvo diversa indicazione la riproduzione è libera,
a condizione che venga citata la fonte.

Immagini, loghi (compreso il logo dell'Istat),
marchi registrati e altri contenuti di proprietà di terzi
appartengono ai rispettivi proprietari e
non possono essere riprodotti senza il loro consenso.

DISTRIBUITO DA
STEALTH
BY SIMPLICISSIMUS BOOK FARM

Indice

Presentazione dell'opera	5
Il 6° Censimento generale dell'agricoltura	7
Introduzione	11
Capitolo 1 - Quadro internazionale e comunitario di riferimento	13
1.1 Le raccomandazioni Fao.....	13
1.2 I regolamenti dell'Unione Europea	13
Capitolo 2 - Norme nazionali e disposizioni attuative di esecuzione e organizzazione	15
2.1 La normativa nazionale	15
2.2 Il Regolamento di esecuzione	16
2.3 Protocollo d'intesa Istat-Regioni.....	17
2.4 Piano Generale di Censimento	17
2.5 Piani Regionali di Censimento (PRC) e Piani Integrati di Censimento (PIC)	20
2.6 Circolari applicative.....	22
2.7 Tutela delle minoranze linguistiche	24
2.8 Organi di rilevazione e assicurazione integrativa a favore di rilevatori e coordinatori	26
Capitolo 3 - Tutela della riservatezza dei dati personali e obbligo di risposta	29
3.1 Tutela della riservatezza dei dati personali.....	29
3.2 Obbligo di risposta e accertamento della violazione.....	32
Elenco degli allegati in formato digitale (cfr. cd-rom allegato al presente fascicolo)	34





Presentazione dell'opera¹

Gli Atti del 6° Censimento generale dell'agricoltura, vista la rilevanza e la complessità degli argomenti trattati, sono stati strutturati in forma di cofanetto, articolato in cinque fascicoli che raccontano il Censimento attraverso l'iter normativo percorso, nonché le principali soluzioni organizzative, tecniche e metodologiche messe a punto e adottate per questa tornata censuaria. L'opera è stata realizzata in maniera unitaria, essendo evidenti le interconnessioni delle fasi e dei processi produttivi, ma ciascun fascicolo è autonomo nella trattazione tematica, ed è stato realizzato per affrontare in maniera esauriente il tema trattato. Il cofanetto è corredato di un cd-rom, collocato all'interno del primo fascicolo, contenente i documenti ufficiali del Censimento, in formato .pdf.

I cinque fascicoli che costituiscono il cofanetto sono i seguenti:

1. *Il quadro normativo;*
2. *L'organizzazione della rilevazione e le informazioni censuarie;*
3. *Il sistema informatico integrato;*
4. *Il Censimento sul territorio;*
5. *La valutazione della qualità.*


Il primo fascicolo *Il quadro normativo* contiene le norme internazionali e quelle nazionali sulla base delle quali si è progettato e realizzato il Censimento. Sono presentati e descritti nei loro aspetti principali la legge di indizione e finanziamento, il DPR relativo al regolamento di esecuzione, una serie di atti, che sono stati adottati per garantire un adeguato funzionamento della complessa macchina organizzativa, nonché le circolari operative emanate dall'Istat per definire e dare attuazione a tutte le fasi censuarie.

Il secondo fascicolo *L'organizzazione della rilevazione e le informazioni censuarie* descrive le linee guida adottate nell'organizzazione della rilevazione, la composizione e le caratteristiche della rete di rilevazione, nonché la modalità di definizione ed erogazione della formazione agli operatori censuari. Vengono altresì descritte le caratteristiche generali e tecniche della rilevazione, percorrendo le principali tappe che hanno portato dalla definizione della lista pre-censuaria di unità agricole e dei contenuti del questionario alla diffusione dei risultati.

Il terzo fascicolo *Il sistema informatico integrato* descrive l'architettura e le soluzioni informatiche adottate per un Censimento che per la prima volta utilizza la modalità di compilazione on-line e la registrazione dei questionari presso gli uffici di rilevazione. Tutti i processi adottati sono connessi e dialoganti tra loro garantendo coerenza logica, velocità e trasparenza al sistema e alle operazioni realizzate. Sono descritti il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) e l'impianto informatico e gli strumenti di diffusione dei dati.

Il quarto fascicolo *Il Censimento sul territorio* descrive, da una parte, come la novità dell'organizzazione decentrata alle amministrazioni regionali delle operazioni censuarie, seppure sotto l'egida di norme e linee guida dettate dal centro, sia stata supportata dagli uffici territoriali Istat, dall'altra, come la realizzazione di un Censi-

¹ Si desidera ringraziare per l'attento lavoro di revisione e per i preziosi suggerimenti forniti Franco Lorenzini e Massimo Greco.



mento secondo una modalità organizzativa più tradizionale e più centralizzata per una parte delle regioni italiane sia stata gestita con un forte coordinamento dell'Istat a livello locale.

Il quinto fascicolo *La valutazione della qualità* descrive le metodologie adottate e i risultati ottenuti dalle due indagini di qualità: 1) l'indagine di misura è volta alla stima della distorsione e delle varianze di risposta dovute al complesso processo di rilevazione; 2) l'indagine di copertura è volta alla stima del tasso di sotto-copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

Il 6° Censimento generale dell'agricoltura

a cura di **Andrea Mancini**

Direttore del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici dell'Istat

Come avviene tradizionalmente in occasione di ogni censimento, l'Istituto nazionale di statistica redige gli "Atti" del censimento, pubblicazione mediante la quale descrive le caratteristiche tecniche, organizzative e metodologiche delle attività svolte. In occasione del 6° Censimento generale dell'agricoltura si è scelto di pubblicare un cofanetto di cinque fascicoli tematici, corredato da un supporto informatico, collocato all'interno del primo fascicolo *Il quadro normativo*, contenente copia delle norme di riferimento e di altra documentazione prodotta dall'Istat. Gli "Atti del 6° Censimento generale dell'agricoltura" rappresentano lo strumento che garantisce la "memoria storica" del Censimento, punto di riferimento essenziale per chi è interessato a conoscere come è stata progettata ed eseguita una tra le rilevazioni più importanti del Paese. In questa pubblicazione sono descritte tutte le fasi dell'indagine censuaria in modo da consentire al lettore di conoscere le motivazioni delle strategie adottate, le soluzioni organizzative e tecniche, il processo di produzione dei dati.

Il 6° Censimento generale dell'agricoltura ha avuto luogo con riferimento alla data del 24 ottobre 2010 e ha aperto la tornata censuaria del 2010-2011^{II} contraddistinta da un ampio uso di dati amministrativi e da una forte attenzione all'innovazione. Esso è stato svolto con l'obiettivo principale di delineare un quadro informativo statistico, aggiornato e dettagliato della struttura delle aziende agricole e zootecniche operanti in Italia e dei metodi di produzione agricola adottati. La fotografia dell'agricoltura italiana emersa dai dati del censimento ha mostrato le trasformazioni che hanno interessato il comparto nel decennio 2000-2010, caratterizzato dalla crisi economica, dalla riforma della Politica agricola comunitaria (PAC) e dall'enfasi con cui è stata promossa l'adozione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. Inoltre, il Censimento ha assolto gli obblighi internazionali di produrre statistiche comunitarie comparabili sui fenomeni agricoli, sulle condizioni di sviluppo rurale e di sostenibilità ambientale^{III} - necessarie ai fini di programmazione e valutazione della Politica agricola comunitaria - sulle superfici viticole^{IV}, utilizzando definizioni, concetti e metodi armonizzati a livello europeo. Inoltre, l'estensione delle analisi ai confronti storici fino al Censimento agricolo del 1982 ha permesso di delineare il quadro delle trasformazioni strutturali dell'agricoltura nazionale nell'ultimo trentennio.


Dal punto di vista metodologico e tecnologico sono state introdotte rilevanti innovazioni, in parte riutilizzate con adattamenti per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi, condotti nel 2011 e 2012.

La principale innovazione è stata l'ampio uso di dati amministrativi sia per la pre-

II 6° Censimento generale dell'agricoltura, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit.

III *Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008* avente per oggetto l'istituzione di un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie comparabili sulla struttura delle aziende agricole e per un'indagine sui metodi di produzione agricola.

IV *Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979* e successive modificazioni, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.



disposizione della lista pre-censuaria sia per il controllo - anche contestuale alla rilevazione - e la correzione dei dati raccolti. Gli obiettivi raggiunti sono stati la maggiore tempestività nel rilascio dei risultati, il contenimento del carico statistico sui rispondenti, il miglioramento della qualità dei dati prodotti. La lista è stata predisposta mediante integrazione di fonti amministrative a carattere generale e di fonti amministrative e statistiche specifiche del settore tra le quali l'archivio dei Fascicoli aziendali, contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), e l'archivio delle Anagrafi zootecniche. Nel complesso sono state utilizzate 17 fonti amministrative o statistiche, dopo aver eseguito nel 2008 la rilevazione sperimentale e di controllo del prototipo di lista pre-censuaria, svolta in collaborazione con gli uffici di statistica delle Regioni e Province autonome.

Salvaguardando la continuità storica rispetto ai Censimenti precedenti, altre significative innovazioni sono state apportate attraverso:

- la nuova rilevazione sui metodi di produzione agricola adottati dalle aziende agricole, svolta dall'Italia in forma censuaria, sebbene per la Unione Europea fosse sufficiente l'esecuzione in forma campionaria;
- il campo di osservazione individuato dal solo Universo Ue e non anche l'Universo Italia come avvenuto nei precedenti censimenti;
- l'individuazione ex ante delle micro unità con segnali amministrativi di possibile attività di coltivazione o allevamento da escludere dalla rilevazione;
- la definizione del metodo per identificare ex ante l'unitarietà tecnico-economica dell'azienda agricola;
- l'intervista effettuata, a cura del rilevatore, presso la residenza o sede legale del conduttore anziché presso il centro aziendale;
- l'individuazione ex ante della possibile localizzazione del centro aziendale elaborando i dati di archivio;
- la pubblicazione di dati riferiti al comune di localizzazione dei terreni/allevamenti^V in aggiunta alla tradizionale pubblicazione di dati riferiti al centro aziendale;
- la richiesta di informazioni volte a consentire la georeferenziazione del centro aziendale e la stima dei volumi d'acqua aziendali consumati per l'irrigazione, nonché notizie relative alla cittadinanza della manodopera, alla presenza di impianti per la produzione di energie rinnovabili, alle superfici dedicate a colture energetiche;
- l'esclusione dal campo di osservazione delle unità esclusivamente forestali.

Ulteriori innovazioni tecniche hanno riguardato:

- la tecnica di rilevazione multicanale (*mixed mode*), con facoltà per le aziende agricole di compilare il questionario direttamente via internet;
- l'architettura informatica interamente on-line, che ha riguardato tutte le macro funzioni del processo produttivo;
- il ricorso, per la prima volta in Italia, ai social network come ausilio alle attività degli addetti al censimento;
- l'utilizzo di strumenti a distanza di e-learning a supporto delle attività formative degli addetti al Censimento;
- un nuovo impianto metodologico del sistema di controllo e correzione dei dati, assai accurato e supportato dal confronto con i dati amministrativi;
- la diffusione assai tempestiva di dati provvisori di ampio contenuto informativo,

^V Riprendendo quanto pubblicato in occasione del Censimento dell'agricoltura del 1990, non replicato in quello del 2000.


con disaggregazione dell'informazione senza precedenti rispetto ai passati censimenti;

- la diffusione dei risultati definitivi mediante il sistema di data warehousing dell'Istat, I.Stat.

Il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR), nucleo portante dell'architettura informatica del Censimento, ha consentito di seguire l'andamento di tutte le fasi del processo di produzione per singolo organo di censimento, rilevatore o coordinatore, grazie alla realizzazione di oltre cinquanta funzioni componenti del sistema. SGR è stato il Centro di controllo dell'organizzazione ed è stato utilizzato autonomamente da ciascun organo di censimento, rilevatore o coordinatore, che attraverso proprie *userid* e *password*, ha avuto accesso alle funzioni e alle tabelle di pertinenza.

In generale, la realizzazione dei sistemi informatici a supporto della fase di acquisizione, monitoraggio, controllo, correzione e diffusione dei dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura 2010 è stata condotta utilizzando tecniche di progettazione, modellazione e sviluppo software in un'ottica di standardizzazione complessiva. I sistemi realizzati, pur non essendo "generalizzati", sono stati progettati in modo da consentire un elevato grado di riuso dei metodi e del software, specialmente per quanto riguarda i sistemi di gestione della rilevazione e i sistemi di implementazione e presentazione dei questionari elettronici, tanto da essere stati di fatto riutilizzati, con adattamenti, nel 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni e nel 9° Censimento dell'industria e dei servizi. Nondimeno SGR ha presentato alcune criticità connesse alla complessità della rete e dell'organizzazione del lavoro. All'avvio del sistema di compilazione on-line da parte delle aziende agricole, il consistente numero di accessi contemporanei ha messo in evidenza un comportamento anomalo dell'applicazione, non evidenziato in fase di test. È stato necessario, a poche ore dalla partenza, sospendere il servizio e sottoporre l'applicazione a test più approfonditi. SGR è stato riaperto alla rete territoriale di rilevazione dopo 48 ore, mentre il sistema di acquisizione on-line è stato riaperto alle aziende dopo due settimane, con conseguente abbassamento delle risposte via web da parte delle aziende agricole rispetto alle aspettative iniziali. Superate le difficoltà iniziali, il sistema ha permesso di gestire una rete articolata composta da più di 20.000 operatori. I questionari relativi alle oltre 2 milioni di unità di rilevazione sono stati registrati on-line, in tutto o in parte: circa 1.352.000 questionari sono stati inseriti via web dagli operatori di censimento delle regioni ad Alta partecipazione (66,1 per cento); circa 636.000 notizie di base riferite alle variabili primarie sono state inserite dagli operatori degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) delle regioni a Partecipazione integrativa attraverso l'apposita funzionalità a disposizione in SGR (31,0 per cento) e 61.000 questionari sono stati compilati via web direttamente dalle aziende agricole (2,9 per cento).

Sul piano dell'organizzazione il Censimento ha adottato schemi a "geometria variabile", coinvolgendo assai più delle precedenti edizioni gli uffici di statistica e le direzioni di agricoltura delle Regioni e Province autonome. La flessibilità organizzativa ha trovato il suo compimento nella definizione di due modelli organizzativi alternativi, uno ad "Alta partecipazione" e uno a "Partecipazione integrativa", che la singola Regione o Provincia autonoma poteva adottare. Nel primo modello la Regione o Provincia autonoma ha definito in autonomia la struttura della propria rete territoriale. Nel secondo modello il ruolo della Regione è stato minore e analogo



a quello già espletato nel precedente Censimento in quanto l'organizzazione generale è stata a carico dell'Istat ed è spettato ai Comuni il compito di eseguire la rilevazione sul campo.

A conclusione di queste brevi note si vuole sottolineare che la trasmissione ad Eurostat delle informazioni di interesse comunitario raccolte dal Censimento è avvenuta in anticipo rispetto ai termini fissati per l'Italia dal Regolamento, che il rapporto di qualità trasmesso dall'Istituto a Eurostat è stato da questo vagliato positivamente, che i numerosi dati provvisori sono stati diffusi a meno di 9 mesi dalla data di riferimento e a 5 mesi dalla data di chiusura delle operazioni sul campo prefissata dal calendario censuario, che la diffusione dei dati definitivi è iniziata a luglio 2012 e terminata a dicembre 2012. Inoltre, le indagini di controllo della qualità e della copertura del Censimento hanno restituito il quadro della qualità statistica dei dati prodotti in modo trasparente e disponibile nel quinto fascicolo di questi "Atti". I risultati sono stati ottenuti grazie al lavoro svolto da tutte le componenti, interne ed esterne all'Istituto, che hanno operato nella rilevazione, fin dalle attività svolte dal "Comitato consultivo per la preparazione a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agricoltura", dove la condivisione delle scelte e la trasparenza delle decisioni ha rappresentato un rilevante fattore di efficacia per il funzionamento della macchina censuaria.

Introduzione

L'Istat ha progettato e realizzato il 6° Censimento generale dell'agricoltura allo scopo di produrre, diffondere e trasmettere i risultati definitivi del Censimento ad Eurostat entro giugno 2012, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1166/2008.


A livello nazionale, nel corso degli anni 2009-2011, sono stati adottati alcuni atti di normazione primaria e secondaria mediante i quali è stata regolamentata l'organizzazione del censimento anche a livello regionale e locale secondo criteri innovativi, con efficacia e nel rispetto dei tempi previsti.

L'impegno dell'Istat e di una rete di rilevazione costituita da più di 20 mila operatori presso gli Enti territoriali ha permesso di mettere in luce la struttura dell'agricoltura italiana, fondamentale per indirizzare le politiche di sviluppo del settore, in primo luogo a livello europeo.

Il primo capitolo di questo volume è dedicato all'analisi del quadro di riferimento internazionale, in particolare alle Raccomandazioni della Fao e ai regolamenti dell'Unione Europea.

Nel secondo capitolo viene illustrata la normativa nazionale di indizione e finanziamento del censimento e gli atti di regolamentazione e pianificazione a livello sia nazionale che regionale, dando poi attenzione alle circolari applicative emanate dall'Istat e alle norme particolari poste a tutela delle minoranze linguistiche.

Infine nel terzo capitolo viene analizzata la normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali e la procedura di accertamento e irrogazione delle sanzioni ai soggetti che hanno violato l'obbligo di fornire i dati censuari.





Capitolo 1

Quadro internazionale e comunitario di riferimento¹

1.1 Le raccomandazioni della Fao

Il quadro internazionale di riferimento per la progettazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura è rappresentato dalle Raccomandazioni formulate dal Programma mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) in "A system of integrated agricultural censuses and surveys - World Programme for the Census of Agriculture 2010".

Il Programma propone un modulo censuario obbligatorio (*core census module*), che prevede una rilevazione esaustiva delle informazioni sui caratteri strutturali delle aziende agricole, al quale si possono aggiungere uno o più moduli addizionali (*census supplementary modules*), volti a coprire, anche con rilevazioni campionarie, eventuali esigenze di approfondimento tematico.

A causa delle differenze economiche e sociali che interessano il settore della produzione primaria nelle diverse realtà regionali mondiali, la Fao esorta i Paesi a progettare e condurre un Censimento su misura rispetto alla propria particolare situazione territoriale. Pertanto ogni singolo Paese può integrare le variabili obbligatorie e quelle supplementari con ulteriori variabili, inserite in base a riconosciute esigenze informative nazionali. La strategia suggerita dalla Fao è di coniugare rilevazione censuaria e indagini campionarie in un sistema integrato di statistiche agricole da perseguire mediante un articolato programma pluriennale di rilevazioni, che include sia quelle di tipo totale sia quelle a carattere campionario.


1.2 I regolamenti dell'Unione Europea

Le norme emanate a livello comunitario sono conformi alle citate raccomandazioni internazionali e ne recepiscono gli aspetti definatori e contenutistici, adattandoli alle realtà dei Paesi dell'Unione europea. In tal modo è possibile garantire la conformità a standard internazionali relativi a concetti, definizioni e classificazioni che favoriscano la comparabilità, a livello mondiale, delle statistiche del settore agricolo.

L'obbligo per ciascun paese membro dell'Unione di eseguire la rilevazione censuaria delle aziende agricole con riferimento al 2010 è stabilito dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che ha istituito un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie comparabili sulla struttura delle aziende agricole e sui Metodi di Produzione agricola (MdP). Il periodo di riferimento dei dati raccolti mediante l'indagine MdP deve coincidere con il periodo di riferimento utilizzato per la rilevazione delle caratteristiche a raccolta censuaria, in modo da poter associare, a livello di singola azienda, le informazioni relative ai metodi di produzione alle altre di tipo strutturale.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e metodologica di ciascun Paese membro e nel rispetto delle disposizioni regolamentari, l'Italia ha deciso di effettuare l'indagine MdP in maniera esaustiva, rilevando le variabili in essa incluse per tutte le aziende del Censimento, anziché per un campione, come invece richiesto dal citato Regolamento (CE). Si è infatti verificato in sede di progettazione che conveniva sotto il profilo economico avvalersi della rete censuaria anche per condurre l'indagine MdP e che la di-

¹ Autore: Patrizia Grossi.



versificazione dei questionari tra una forma completa di quesiti MdP e una forma senza di essi avrebbe portato una lieve riduzione dei costi solo per alcune tipologie di spesa e al contempo una rilevante complicazione gestionale per gli organi territoriali di censimento.

Il Regolamento disciplina definizioni, classificazioni e relativa nomenclatura, specificando il campo di osservazione delle rilevazioni coinvolte e un dettagliato elenco di variabili da rilevare. Introduce, inoltre, la possibilità di utilizzare dati di fonte amministrativa a condizione che la qualità delle informazioni amministrative sia almeno pari a quella dei dati ottenuti dalle indagini statistiche, mentre non stabilisce vincoli in ordine alle tecniche e all'organizzazione delle rilevazioni, lasciando agli Stati membri ampia libertà decisionale in merito.

Il Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione Europea del 30 novembre 2009 contiene le disposizioni applicative del Reg. n. 1166/2008; esso, in particolare, esplicita le definizioni delle singole caratteristiche oggetto della rilevazione e fissa i coefficienti di conversione dei capi allevati per specie e categoria in "unità di bestiame adulto", così da renderli confrontabili a livello internazionale.

L'adozione di definizioni e coefficienti comuni è il presupposto per la comparabilità in ambito europeo dei risultati del Censimento sulle aziende agricole, sui temi legati allo sviluppo rurale e alla sostenibilità ambientale, ai fini di una corretta programmazione e valutazione della Politica Agricola Comune (PAC).

Il 6° Censimento condotto in Italia assolve anche agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni², concernente l'indagine sulle superfici viticole. Infatti, questo Regolamento prevede, tra l'altro, la conduzione da parte di ciascun paese membro di un'indagine decennale di base sulla vite (superficie per vitigno ed epoca d'impianto) che, in Italia, è sempre stata svolta assieme al Censimento, integrando le informazioni richieste nel questionario di rilevazione.

² Dal 2012 tale Regolamento è stato sostituito da altre norme comunitarie, riguardanti l'insieme delle statistiche sulle coltivazioni permanenti per fornire un quadro completo e aggiornato della consistenza delle aziende con vite e delle fondamentali caratteristiche della viticoltura italiana, utilizzando definizioni, concetti e metodi armonizzati a livello europeo.

Capitolo 2

Norme nazionali e disposizioni attuative di esecuzione e organizzazione³

2.1 La normativa nazionale

Tra i compiti istituzionali assegnati all'Istat, dal Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322, rientra l'esecuzione dei censimenti (art. 15, comma 1, lett. b). La stessa norma prevede che l'Istat, per lo svolgimento delle rilevazioni, si possa avvalere della collaborazione degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (Sistan).

Il 6° Censimento generale dell'agricoltura è previsto dal Programma Statistico Nazionale (PSN) 2008-2010, così come aggiornato per il triennio 2009-2011 (codice IST-02112). È altresì inserito nell'elenco delle rilevazioni che comportano l'obbligo di risposta e nell'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali, per l'anno 2010, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, approvato con DPR del 31 dicembre 2009. La mancata fornitura dei dati richiesti è, pertanto, soggetta a sanzione amministrativa.


L'attività censuaria è svolta nel rispetto della normativa che regola il trattamento dei dati personali contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché in armonia con le regole stabilite dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del citato Codice).

Disposizioni di carattere più specifico sono contenute nell'art. 17 del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella Legge 20 novembre 2009, n. 166, con il quale è stato indetto e finanziato il 6° Censimento generale dell'agricoltura, autorizzando una spesa di 128.580.000 di euro. Ulteriori disposizioni riferite al 6° Censimento sono stabilite dall'art. 50 del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che indice e finanzia il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, nonché il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi ed il Censimento delle istituzioni non profit. In particolare, il comma 6 dell'art. 50 individua il Piano Generale di Censimento (PGC) quale fonte di regolamentazione ufficiale delle attività censuarie e il comma 7 dello stesso autorizza l'utilizzo di forme contrattuali flessibili per assumere personale addetto in via specifica alle operazioni censuarie e di forme di lavoro autonomo per il conferimento degli incarichi di rilevatore e coordinatore.

Nelle more dell'emanazione del Regolamento di esecuzione, in data 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha adottato la deliberazione contenente il Piano finanziario del 6° Censimento dell'agricoltura; in data 26 novembre 2009 è stato approvato dalla Conferenza Unificata⁴ il protocollo d'intesa tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto dalle parti in data 17 dicembre 2009 al fine di definire gli aspetti fondamentali connessi alla predisposizione della rete di rilevazione di competenza regionale; in data 17 dicembre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Regolamento di esecuzione del 6° Censimento dell'agricoltura.

³ Autore: Claudia Naccarato.

⁴ Per alcuni fenomeni i dati, infatti, hanno altri riferimenti, quali - ad esempio - l'annata agraria, i tre anni precedenti la data di riferimento del censimento. Tali riferimenti sono stati indicati nel manuale "Istruzioni per la rilevazione".



Sulla scorta degli atti di cui sopra e nel rispetto dei criteri informativi in essi contenuti, al fine di permettere la regolare esecuzione degli adempimenti conferiti in particolare alle Regioni, è stato approvato il Piano Generale di Censimento con Deliberazione del Presidente dell'Istat n. SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, così come previsto dallo schema di Regolamento di esecuzione approvato dal Consiglio dei Ministri citato. Lo Schema di Regolamento di esecuzione ha ricevuto parere positivo sia dal Garante per la protezione dei dati personali (18 febbraio 2010) sia dal Consiglio di Stato (4 giugno 2010). Esso è stato approvato con DPR del 23 luglio 2010, n. 154.

2.2 Il Regolamento di esecuzione

Il Regolamento ha definito gli obiettivi del Censimento e ha stabilito l'organizzazione della rete di rilevazione, affidando all'Istat il compito di redigere il Piano Generale di Censimento (PGC) e alle Regioni e alle Province autonome quello di redigere i propri Piani regionali di Censimento, scegliendo tra due modelli alternativi di organizzazione della rete censuaria territoriale: il modello ad Alta partecipazione o quello a Partecipazione integrativa.

Il Regolamento si articola in sei Titoli e 35 articoli. I Titoli riguardano gli aspetti principali delle operazioni censuarie e sono così denominati:

- Titolo I - Obiettivi e caratteristiche generali della rilevazione
- Titolo II - Organizzazione della rete di Censimento
- Titolo III - Operazioni di Censimento
- Titolo IV - Personale addetto al Censimento
- Titolo V - Trattamento dei dati e tutela della riservatezza
- Titolo VI - Disposizioni finanziarie e di amministrazione.

In particolare, gli obiettivi individuati sono:

1. fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale;
2. assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e dal Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole;
3. consentire l'aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall'Istat mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa.

Il Regolamento, inoltre:

1. ha fissato la data di riferimento delle informazioni censuarie al 24 ottobre 2010, salvo rimandare - per alcuni fenomeni⁵ - a quanto diversamente stabilito dalle istruzioni alla compilazione dei questionari di azienda agricola;
2. ha disciplinato le modalità di organizzazione ed esecuzione del Censimento e il suo campo di osservazione;
3. ha definito i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a Enti o organismi pubblici e privati;
4. ha individuato i soggetti tenuti all'obbligo di risposta;

5 Per alcuni fenomeni i dati, infatti, hanno altri riferimenti temporali, quali - ad esempio - l'annata agraria, i tre anni precedenti la data di riferimento del Censimento, eccetera. Tali riferimenti sono stati indicati nel manuale "Istruzioni per la rilevazione". La Conferenza Stato-Regioni ha previsto la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente Istat, Regioni, ANCI, UPI e UNCEM in materia di statistica, istituito con atto n. 861 nella seduta del 14 luglio 2005.

5. ha stabilito i criteri di determinazione e distribuzione dei contributi agli organi di Censimento, secondo quanto già previsto dal Piano finanziario;
6. ha stabilito le modalità di reclutamento del personale coinvolto nell'esecuzione della rilevazione censuaria;
7. ha specificato le modalità di diffusione dei dati e quelle di comunicazione dei dati individuali agli organismi ai quali è affidata l'esecuzione del Censimento.

2.3 Protocollo d'intesa Istat-Regioni

Partendo dalla positiva esperienza del Censimento del 2000, ma affinandone e razionalizzandone le modalità e i contenuti, nel Protocollo d'intesa Istat-Regioni è stata riproposta la struttura del Censimento a geometria variabile, consistente nel dare la facoltà alle amministrazioni locali di intraprendere l'attività di rilevazione censuaria secondo modalità diversificate sul territorio.

Nel 6° Censimento generale dell'agricoltura, infatti, ogni Regione o Provincia autonoma ha potuto optare per una delle due modalità di conduzione delle operazioni censuarie previste: quella ad Alta partecipazione e quella a Partecipazione integrativa.

La prima bozza del Protocollo d'intesa è stata discussa, nella seduta del 25 novembre 2009, dal gruppo permanente di lavoro in materia statistica⁶, allargato ai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il 26 novembre 2009, la Conferenza Unificata ha approvato il Protocollo d'intesa tra l'Istat, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, definendo gli impegni reciproci delle parti al fine di assicurare il buon andamento e l'efficacia delle operazioni censuarie.

Il Protocollo d'intesa, per salvaguardare l'impianto metodologico della rilevazione, ha previsto una serie di attività da svolgere obbligatoriamente a seguito dell'adesione all'intesa stessa - tra le quali principalmente la costituzione dell'Ufficio di Censimento, il reperimento e la nomina dei Coordinatori e dei Rilevatori e l'adozione dei Piani di Censimento - e una serie di attività facoltative, affidate alla disponibilità delle singole Regioni o Province Autonome a concordare con l'Istat forme di collaborazioni su ulteriori aspetti più specifici.

Il Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 17 dicembre 2009 da Enrico Giovannini, Presidente dell'Istat, e da Vasco Errani, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

2.4 Piano Generale di Censimento

L'esecuzione di una rilevazione complessa, quale quella censuaria, richiedeva un atto che esplicitasse la funzione di coordinamento metodologico e organizzativo, rivestita dall'Istat, e pianificasse nei tempi e nelle modalità le attività demandate agli organi territoriali di Censimento. È stato, pertanto, predisposto dall'Istat il Piano Generale di Censimento (PGC) secondo principi di tempestività, efficienza, e qualità.

L'individuazione delle linee direttrici dell'attività della rete di rilevazione ha assunto una rilevanza notevole nell'ambito della pianificazione svolta dall'Istat. Nell'ottica del Censimento a geometria variabile, infatti, la scelta delle Regioni e delle Province autonome assumeva un ruolo di fondamentale importanza ai fini dell'efficiente avvio delle operazioni censuarie.

Il PGC ha descritto i fondamenti giuridici del Censimento e definito le regole, i criteri

⁶ La Conferenza Stato-Regioni ha previsto la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente Istat, Regioni, ANCI, UPI e UNCEM in materia di statistica, istituito con atto n. 861 nella seduta del 14 luglio 2005.



generali e gli standard ai quali le Regioni e le Province autonome si dovevano attenere nella predisposizione dei relativi Piani di Censimento. Il PGC, inoltre, ha disciplinato l'organizzazione della rete di rilevazione e i compiti degli organi censuari, predisponendo un calendario dettagliato concernente tutti gli adempimenti connessi alla formazione del personale, alle modalità di raccolta e registrazione dei dati, fino alla definizione delle caratteristiche del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR).

In particolare il PGC descrive nel dettaglio le modalità di attuazione dei due previsti modelli di compartecipazione regionale alle operazioni censuarie.

La pianificazione delle attività di Censimento, pur essendo connaturata all'esercizio, da parte dell'Istat, delle relative competenze in campo censuario, ha assunto un ruolo cruciale per il concepimento di un sistema organizzativo che favorisse un'alta flessibilità, prevedendo un sistema a geometria variabile in grado di tener conto sia delle competenze specifiche delle Regioni e delle Province autonome in materia di agricoltura, sia dell'esperienza acquisita dai loro Uffici di statistica nel condurre le diverse rilevazioni campionarie contenute nel Programma Statistico Nazionale (PSN), inerenti la struttura e le produzioni di aziende agricole. Questa impostazione ha reso vantaggi sotto il profilo dell'efficienza dell'intera operazione censuaria.

La flessibilità organizzativa trova il suo massimo compimento nell'articolazione della rete di rilevazione nei due modelli organizzativi citati. Indipendentemente dalla scelta effettuata, ciascuna Regione o Provincia autonoma ha garantito l'uniformità della struttura organizzativa e il rispetto dell'omogeneità nelle modalità attuative delle operazioni censuarie all'interno del proprio territorio regionale o provinciale.

Nel complesso, quindici Regioni⁷ e le due Province autonome di Trento e di Bolzano hanno scelto il modello organizzativo ad "Alta partecipazione", mentre quattro Regioni hanno optato per quello a "Partecipazione integrativa" (Veneto, Toscana, Marche e Puglia).

L'adozione dell'uno o dell'altro modello ha comportato diversi livelli di responsabilità e coinvolgimento, nonché funzioni e compiti differenziati.

In particolare, nel modello organizzativo ad Alta partecipazione le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state interlocutrici dirette dell'Istat per la definizione della rete di rilevazione e il suo coordinamento operativo sul territorio. Ciascuna Regione e Provincia autonoma ha scelto la propria rete di rilevazione in base alla realtà locale, alle strutture operative già esistenti e alle normative regionali in materia agricola. In tal modo si è articolata una geometria variabile regionale mediante la quale la rilevazione è stata svolta direttamente dalle strutture territoriali della Regione o da enti strumentali regionali ovvero è stata affidata a Comuni o ad altri enti territoriali (Province, Comunità montane, Camere di commercio, eccetera). Le quindici Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno altresì avuto la possibilità di scegliere la modalità di registrazione dei questionari compilati in forma cartacea.

I vantaggi derivanti dalla scelta del modello ad Alta partecipazione hanno riguardato principalmente:

- l'acquisizione dei dati statistici elementari in tempo reale con una diretta utilità sulla disponibilità delle informazioni necessarie alla Regione o alla Provincia autonoma per la pianificazione delle politiche agricole, nel rispetto delle direttive Istat relative a finalità e modalità di utilizzo dei dati raccolti;
- il completo governo delle attività di rilevazione a garanzia della qualità dei dati raccolti;



⁷ Le Regioni che hanno adottato il modello ad alta partecipazione sono state: Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

- l'acquisizione di significative competenze nel settore della raccolta dei dati da parte del personale coinvolto.

Nel modello organizzativo a Partecipazione integrativa le quattro Regioni hanno partecipato alla rilevazione censuaria con limitate funzioni, poiché l'esecuzione della rilevazione sul campo è stata affidata ai Comuni e la registrazione dei dati a una ditta specializzata appositamente incaricata dall'Istat.

Un prospetto riepilogativo delle norme emanate per l'esecuzione del Censimento generale dell'agricoltura è riportato nella sottostante Figura 1.

Figura 1 - Prospetto riepilogativo delle norme emanate per il 6° Censimento generale dell'agricoltura



2.5 Piani Regionali di Censimento (PRC) e Piani Integrati di Censimento (PIC)

I Piani Regionali di Censimento (adottati dalle Regioni che hanno scelto la forma dell'alta partecipazione) e i Piani Integrati di Censimento (adottati dalle Regioni che hanno scelto la forma della partecipazione integrativa) costituiscono gli strumenti con i quali le Regioni e le Province autonome hanno adattato l'organizzazione della rilevazione a specifiche esigenze delle proprie realtà territoriali.

Ai fini della loro predisposizione, le singole Regioni e le Province autonome si sono avvalse della collaborazione delle strutture interne dell'amministrazione regionale o provinciale con competenze in materia di agricoltura, nonché di altre strutture interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle attività censuarie, oltre che alle eventuali autonomie locali interessate alla rilevazione.

Ogni proposta di Piano doveva essere inviata dalla Regione interessata all'Istat entro il 31 gennaio 2010, affinché fosse sottoposta alla validazione dell'Istat relativamente alla completezza e al rispetto dei criteri fissati dal Piano Generale di Censimento. Una volta validati, i Piani di Censimento sono stati approvati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi atti (adottati dalla Giunta regionale o da altri organi regionali o provinciali competenti).

Nella redazione dei Piani, ogni Regione è stata chiamata a rispettare le prescrizioni contenute nel Piano Generale di Censimento e in particolare:

- mantenere l'uniformità della struttura organizzativa territoriale nell'ambito del proprio territorio di competenza, salvo casi eccezionali in cui particolari vincoli territoriali o opportunità offerte dalle realtà locali rendevano più efficiente adottare soluzioni diversificate;
- garantire il rispetto del criterio di omogeneità nelle modalità attuative delle operazioni censuarie sul territorio;
- scegliere una sola modalità di registrazione dei questionari raccolti, valida per tutto il territorio di propria competenza.

In particolare, il Piano Regionale di Censimento (PRC) contiene disposizioni riguardanti:

- il disegno territoriale della rete (con l'indicazione degli Enti e/o dei soggetti coinvolti nella rilevazione in qualità di organi di Censimento, modalità e tempi di costituzione degli Uffici territoriali di Censimento per ogni livello territoriale di competenza, criteri di nomina del responsabile e dei membri di ciascun Ufficio di Censimento);
- i criteri di organizzazione delle funzioni riservate dal PGC ai Coordinatori interComunali di Censimento e dei loro eventuali responsabili (numerosità, criteri di assegnazione delle aree sub regionali, modalità di reclutamento);
- l'assegnazione di compiti agli uffici di Censimento nel rispetto di quanto previsto dal PGC;
- li criteri di nomina del responsabile e degli altri membri degli uffici di Censimento, di selezione dei Rilevatori e dei loro eventuali Coordinatori (numerosità per ciascun Ufficio di Censimento, criteri di assegnazione alle aree sub regionali, modalità di selezione e reclutamento);
- i criteri di ripartizione del contributo variabile;
- le modalità di registrazione, da parte dell'Ufficio Regionale di Censimento, dei questionari compilati e raccolti in forma cartacea.

Il Piano Integrato di Censimento (PIC) contiene disposizioni riguardanti:

- gli Uffici Territoriali di Censimento (elenco degli enti ai quali sono attribuite le funzioni di Uffici Territoriali di Censimento e dei loro responsabili);

- i criteri di organizzazione delle funzioni riservate dal PGC ai Coordinatori interComunali di Censimento e ai loro eventuali responsabili (numerosità, criteri di assegnazione delle aree sub regionali, modalità di reclutamento).

Nei Piani, inoltre, indipendentemente dal modello scelto, le Regioni e le Province autonome hanno potuto prevedere iniziative relative alle attività di comunicazione e sensibilizzazione dei rispondenti e loro associazioni, nonché alle attività integrative al piano di formazione predisposto dall'Istat e rivolto agli operatori della rete regionale di rilevazione. In particolare, nella maggior parte delle Regioni⁸ e nelle due Province autonome di Trento e Bolzano sono state previste campagne di sensibilizzazione, caratterizzate principalmente da:

- passaggi informativi sulle emittenti regionali e/o sulle maggiori testate giornalistiche regionali e passaggi radiofonici mediante l'acquisto di spazi pubblicitari nelle fasce orarie di maggiore ascolto⁹ (Provincia autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna, Marche), avendo cura, nel territorio provinciale di Bolzano, di tradurre gli spot pubblicitari anche in lingua tedesca e ladina a tutela delle minoranze linguistiche ivi presenti;
- attivazione di un Numero verde locale per la fornitura di informazioni relative al Censimento in lingua italiana e tedesca (Provincia autonoma di Bolzano);
- emanazione di comunicati stampa informativi inviati agli organi di informazione specialistica e alla stampa locale, agli enti locali territoriali, alle organizzazioni sindacali e professionali agricole, alle sedi regionali delle varie associazioni di categoria¹⁰, a Consorzi, Cooperative, Università agrarie, Istituti Tecnici Agrari, organizzazioni di produttori, Centri di Assistenza Agricola, con richiesta di esposizione pubblica presso le rispettive sedi (Liguria, Umbria, Molise, Marche, Toscana);
- utilizzazione di spazi su siti web ufficiali, con possibilità di linkare tutti i documenti tecnici resi pubblici dall'Istat e dagli organi coinvolti nella rilevazione censuaria (Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Umbria, Sardegna, Toscana);
- realizzazione di banner pubblicitari su siti web (Friuli-Venezia Giulia, Campania);
- approfondimenti su portali telematici della statistica e dell'agricoltura (Emilia-Romagna);
- utilizzo della rete tecnologica e di servizi Partout, specificatamente dedicata alla Pubblica amministrazione, per consentire una circolarità delle informazioni con gli enti locali territoriali (Valle d'Aosta);
- istituzione di apposite pagine web accessibili dai portali regionali, a loro volta collegate alle pagine nazionali dedicate al Censimento (Friuli-Venezia Giulia);
- organizzazione di seminari, conferenze stampa e/o giornate informative svolte nei territori provinciali e rivolti ai soggetti interessati, con l'intervento di stampa, radio, emittenti regionali e locali (Liguria, Basilicata);
- promozione di tavoli di partenariato territoriali con annessa distribuzione di materiali predisposti dall'Istat sul Censimento - quali manifesti e depliant informativi - personalizzati con il marchio regionale (Sardegna);
- messa a punto di piattaforme informatiche in grado di combinare strumenti immediati quali pagine wiki, forum telematici, messaggistica istantanea, social network, file sharing e risposte a domande frequenti (Sardegna).

8 Solo nei Piani di censimento di Lombardia e Veneto non si forniscono indicazioni relative a campagne di sensibilizzazione svolte a livello locale.

9 In particolare, per i passaggi radiofonici sono stati tendenzialmente acquistati spazi pubblicitari nella fascia oraria mattutina, mentre per i passaggi televisivi locali è stata preferita la fascia oraria serale.

10 Coldiretti, Confagricoltura, CIA, associazioni allevatori, eccetera.



L'Istat è stato presente su tutto il territorio tramite i propri Uffici Regionali, i quali hanno operato tramite i propri Dirigenti e i Responsabili Istat Territoriali (RIT), nominati con apposita delibera¹¹. Queste figure professionali, coadiuvate da altro personale di back office, hanno assicurato assistenza e controllo della rete di rilevazione, nonché svolto funzioni di raccordo tra di essa e la Direzione centrale dell'Istat competente in materia di censimento.

2.6 Circolari applicative

L'Istat ha coordinato il Censimento dal punto di vista tecnico, metodologico, organizzativo e operativo, fornendo agli organi di rilevazione indicazioni sulle modalità con le quali procedere nelle diverse fasi censuarie.

La complessità e l'articolazione delle attività realizzate ha reso necessario il coinvolgimento di diverse competenze interne all'Istituto, le quali, con il coordinamento della Direzione centrale dei censimenti generale e - a partire dal 16 settembre 2011 - del neocostituito Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici, hanno redatto le circolari tecniche destinate a tutti gli organi di censimento costituenti la rete territoriale di rilevazione.

In particolare sono state emanate quattordici circolari applicative delle disposizioni contenute nell'art. 15 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche, nell'art. 17 del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni in Legge 20 novembre 2009, n. 166, nel Regolamento di esecuzione e nel Piano Generale di Censimento, l'Istat ha in particolare disciplinato:

- Circolare n. 1 (prot. n. 2130 del 14 aprile 2010) - "Costituzione degli uffici di Censimento". L'atto stabilisce le modalità e i tempi di costituzione degli Uffici Regionali di Censimento (URC) da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e invita a emanare tempestivamente le opportune disposizioni per la sollecita costituzione - ove previsti dai rispettivi Piani Regionali - degli Uffici Territoriali e/o Uffici Comunali di Censimento;
- Circolare n. 2 (prot. n. 2840 del 29 aprile 2010) - "Rilascio della lista pre-censuaria ai responsabili degli Uffici Regionali di Censimento". Vengono impartite disposizioni ai Responsabili URC sulle modalità di accesso al sito Internet messo a disposizione dall'Istat attraverso il quale scaricare - in modalità protetta - il tracciato record per ciascuna unità di rilevazione;
- Circolare n. 3 (prot. n. 2533 del 4 maggio 2010) - "Costituzione degli Uffici di Censimento e relativa documentazione". Sono illustrate le modalità di costituzione degli uffici di Censimento per le Regioni che hanno adottato il modello a partecipazione integrativa, con allegati i modelli MT1 e MT2, da compilare con le indicazioni relative agli Uffici Territoriali di Censimento e agli Uffici Comunali di Censimento;
- Circolare n. 4 (prot. n. 4856 del 28 luglio 2010) - "Modalità di reclutamento dei Coordinatori interComunali di Censimento, dei loro eventuali responsabili, dei Rilevatori e loro Coordinatori; segreto statistico e protezione dei dati personali".
- Gli Uffici Regionali di Censimento ad alta partecipazione e i loro Uffici territoriali sono autorizzati a conferire incarichi di rilevatore, coordinatore interComunali e, eventualmente, di loro responsabili a personale scelto tra i dipendenti della propria amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali attive nei territori di propria competenza, ovvero tra il personale esterno alle pubbliche amministrazioni, purché in possesso di comprovata esperienza in materia

¹¹ Prot. n. 65/DPTS del 23 aprile 2010 e successive integrazioni.

di agricoltura o di zootecnia ovvero in rilevazioni statistiche maturate attraverso percorsi professionali idoneamente documentati e a condizione che la durata del loro contratto fosse limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni censuarie.

- Sono anche dettate le disposizioni in materia di segreto statistico e di tutela dei dati personali, specificando che i Responsabili degli uffici di Censimento sono - per ciò stesso - nominati responsabili del trattamento dei dati personali e, in tale veste, tenuti a nominare come incaricato del trattamento chiunque sia coinvolto nelle operazioni censuarie. Nell'atto di nomina si richiedeva di indicare l'ambito di competenza affidato e di impartire le istruzioni necessarie a garantire il rispetto delle norme poste a tutela dei dati personali;
- Circolare n. 5 (prot. n. 4857 del 28 luglio 2010) - "Modalità di reclutamento dei Rilevatori e loro Coordinatori; segreto statistico e protezione dei dati personali". Le norme già contenute nella circolare n. 4 sono state adeguate per le Regioni a Partecipazione integrativa. La circolare ha ricordato che i dati raccolti durante le operazioni censuarie sono coperti dal segreto d'Ufficio e dal segreto statistico;
- Circolare n. 6 (prot. n. 6406 del 25 ottobre 2010) - "Obbligo di risposta, accertamento della violazione e irrogazione delle sanzioni". Per una estesa trattazione di tali argomenti si rinvia al Capitolo 3;
- Circolare n. 7 (prot. n. 8190 del 30 dicembre 2010) - "Modalità di rendicontazione delle spese censuarie e modalità di conteggio del saldo per unità censita e validata, ai sensi del punto 8.5 del Piano Generale di Censimento". Sono fissate la modalità di rendicontazione delle spese censuarie e la modalità di conteggio del saldo del contributo variabile per unità censita¹² e validata, per le quali gli URC hanno l'obbligo di tenere separata gestione delle somme ad esse accreditate, nonché l'obbligo di conservare la relativa documentazione;
- Circolare n. 8 (prot. n. 514 del 28 gennaio 2011) - "Slittamento di alcuni termini di scadenze tecniche relativi alle operazioni di raccolta dei questionari". Lo slittamento delle scadenze si è reso necessario in considerazione di una pluralità di cause che hanno determinato ritardi, a partire dagli eventi alluvionali dell'autunno 2011, che hanno coinvolto lo Spezzino, la Lunigiana e la provincia di Genova, al protrarsi dei disagi arrecati dal terremoto de L'Aquila del 2009, fino ai ritardi nell'avvio delle operazioni censuarie riscontrati in alcune regioni e dipendenti da problemi amministrativi e gestionali locali.
- Le scadenze sono state differenziate a seconda delle Regioni e delle problematiche riscontrate¹³;
- Circolare n. 9 (prot. n. 1584 del 25 febbraio 2011) - "Chiusura delle attività censuarie nelle Regioni Veneto, Toscana, Marche, Molise e Puglia e trasmissione dei questionari compilati al centro di registrazione". Si sono impartite ai responsabili degli Uffici Comunali di Censimento ivi costituiti le istruzioni circa le modalità di revisione dei questionari raccolti, le modalità di confezionamento dei plichi contenenti il materiale censuario, le operazioni connesse all'indagine post censuaria di qualità, le modalità di ritiro dei plichi e loro trasporto al centro di registrazione;

¹² L'unità censita è costituita dall'azienda agricola rilevata. Rientra in tale ambito anche l'unità agricola presente in lista pre-censuaria ma non configurabile quale azienda agricola rientrante nel campo di osservazione al momento della verifica sul campo da parte del rilevatore.

¹³ Per le Regioni a Partecipazione integrativa e per il Molise la scadenza per la raccolta dei dati è fissata al 21 febbraio 2011, mentre la scadenza per la revisione dei dati e per la predisposizione dei modelli riepilogativi al 28 febbraio 2011. Per le Regioni e le Province autonome che hanno adottato il modello ad Alta partecipazione, invece, la scadenza per la raccolta dei dati è fissata al 28 febbraio 2011. Alla Regione Lazio si è concesso un termine più ampio (15 marzo 2011 per la raccolta e 15 aprile 2011 per la revisione e la registrazione dei dati) a seguito delle difficoltà operative riscontrate nel condurre le operazioni censuarie.



- Circolare n. 10 (prot. n. 2925 del 8 aprile 2011) - “Piano di diffusione dei dati provvisori”. Sono stabilite le regole per la diffusione dei dati provvisori da parte degli Uffici Regionali di Censimento delle Regioni e Province autonome che hanno scelto il modello organizzativo ad alta partecipazione; la data di rilascio è indicata nel 30 giugno 2011, a seguito della conclusione delle attività di raccolta, revisione e registrazione dei dati;
- Circolare n. 11 (prot. n. 3326 del 21 aprile 2011) - “Chiusura delle attività censuarie nelle Regioni e Province autonome ad alta partecipazione e trasmissione dei questionari compilati all’Istat”. Relativamente alle Regioni e Province autonome che hanno scelto il modello ad alta partecipazione, sono impartite le istruzioni circa le modalità di confezionamento dei plichi contenenti il materiale censuario, le modalità di consegna dei plichi e il loro trasporto all’Istat;
- Circolare n. 12 (prot. n. 4415 del 1 giugno 2011) - “Indagine di copertura del 6° Censimento generale dell’agricoltura”. Le disposizioni contenute in questa circolare hanno riguardato le modalità di organizzazione e svolgimento delle operazioni censuarie per i soli Uffici Comunali di Censimento della Regione Veneto (a partecipazione integrativa). L’indagine era finalizzata a stimare il numero di aziende agricole realmente esistenti e attive alla data di riferimento del Censimento e il corrispondente tasso di copertura;
- Circolare n. 13 (prot. n. 6403 del 29 luglio 2011) - “Indagine di copertura del 6° Censimento generale dell’agricoltura” contenente disposizioni relative alle modalità di organizzazione e svolgimento delle operazioni censuarie destinate a tutte le Regioni e le Province autonome, ad esclusione della Regione Veneto. Anche questa circolare era finalizzata a stimare gli indicatori di qualità relativi alla copertura raggiunta dal 6° Censimento generale dell’agricoltura;
- Circolare n. 14 (prot. n. 29322 del 21 dicembre 2011) - “Slittamento di alcuni termini di scadenze tecniche relativi alla raccolta dei dati per l’indagine di copertura del 6° Censimento dell’agricoltura”.¹⁴

2.7 Tutela delle minoranze linguistiche

Particolari forme di tutela sono previste dagli statuti speciali delle Regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

L’Istat ha stipulato convenzioni con le Province Autonome di Trento e di Bolzano e definito un piano regionale particolareggiato con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l’effettuazione del 6° Censimento generale dell’agricoltura.

2.7.1 Province autonome di Trento e di Bolzano

La pianificazione delle attività censuarie nelle Province autonome di Trento e di Bolzano ha tenuto conto della particolare autonomia di cui godono le rispettive istituzioni provinciali e delle specifiche competenze affidate al Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento e all’Istituto provinciale di statistica della Provincia autonoma di Bolzano (Astat).

Gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e Bolzano fanno parte del Sistema statistico nazionale come disciplinato dall’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 6 luglio 1993, n. 290. Tali uffici effettuano i censimenti in conformità alle direttive tecniche disposte dall’Istat e procedono alla verifica, correzione e memorizzazione dei dati

¹⁴ Per tutte le Regioni e le Province autonome, ad esclusione del Veneto, i termini sono stati prorogati al 31 gennaio 2012 per la raccolta dei dati e al 29 febbraio 2012 per l’invio dei questionari cartacei.

rilevati, anche avvalendosi degli altri uffici del Sistema Statistico Nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.

Agli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidati il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici, nonché l'esercizio delle funzioni altrove assolti in ambito censuario dagli uffici regionali dell'Istat.

Nel rispetto dell'articolo 4 del Protocollo d'intesa tra l'Istat, le Regioni e le Province autonome, le Giunte provinciali delle due Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato, rispettivamente con deliberazione n. 1479 del 25 giugno 2010 e n. 686 del 26 aprile 2010, i relativi Piani di Censimento, optando entrambe per il modello organizzativo ad alta partecipazione e costituendo l'Ufficio regionale di censimento presso il Servizio statistica per la Provincia di Trento e presso l'Astat per la Provincia di Bolzano.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 290/1993 e al fine di specificare le modalità organizzative in relazione ai censimenti tenendo conto delle particolari esigenze locali, le due Province autonome hanno sottoscritto due convenzioni con l'Istat, rispettivamente il 12 ottobre 2010, rep. n. 133 (per la Provincia autonoma di Trento) e il 20 settembre 2010, rep. n. 125 (per la Provincia autonoma di Bolzano), nelle quali sono definite le modalità di svolgimento delle operazioni censuarie di competenza delle due amministrazioni provinciali.

In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano ha provveduto, nel rispetto della normativa a tutela delle minoranze linguistiche, alla traduzione in lingua tedesca dei questionari, del materiale cartaceo censuario e dei testi contenuti nelle applicazioni informatiche Web.

2.7.2 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

La tutela del gruppo linguistico sloveno, tradizionalmente presente nei comuni e nelle frazioni delle province di Trieste, Gorizia e Udine, è garantita da diverse fonti normative:

- Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (riconoscimento, tutela e valorizzazione della comunità linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano);
- Legge 23 febbraio 2001, n. 38 ("Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia");
- Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 col quale, in base all'art 4 della citata L. n. 38/2007, viene approvata la tabella che individua i comuni e gli ambiti territoriali di tutela della minoranza linguistica slovena.

Il 18 marzo 2010 la Regione ha approvato il Piano Regionale di Censimento, con il quale è stato adottato il modello ad alta partecipazione e, al fine di definire gli aspetti connessi al Censimento in lingua slovena, ha stipulato con l'Istat un'apposita convenzione (rep. n. 127 del 24 settembre 2010).

Contestualmente alla realizzazione del Censimento dell'agricoltura, pertanto, l'Amministrazione regionale, in particolare l'Ufficio Regionale di Censimento, ha curato le seguenti attività:

1. traduzione in lingua slovena del questionario (pubblicato anche on-line) e dei testi della campagna di comunicazione;
2. predisposizione di azioni volte, da un lato, a sensibilizzare i rispondenti a collaborare con i Rilevatori e, dall'altro, gli organi censuari ad impegnarsi a fondo nello svolgimento delle diverse operazioni;¹⁵

¹⁵ È stata svolta attività di comunicazione attraverso stampa di manifesti e volantini, inserzioni su giornali, appositi spazi sul sito web dedicato.



3. attività di assistenza alle unità rispondenti attraverso gli sportelli Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), ai quali è stato assegnato personale bilingue adeguatamente formato sulle problematiche censuarie;
4. reclutamento e formazione di rilevatori bilingui per garantire il rispetto del diritto alla risposta nella lingua slovena da parte degli appartenenti alla minoranza linguistica;
5. attività di interpretariato in lingua slovena, qualora se ne fosse presentata la necessità, durante il corso delle operazioni censuarie.

2.8 Organi di rilevazione e assicurazione integrativa a favore di rilevatori e coordinatori

La progettazione della struttura degli organi di rilevazione si è ispirata a due principi fondamentali: assicurare chiari livelli di responsabilità operativa nell'espletamento di compiti e funzioni assegnate ai vari organi censuari e favorire un'alta flessibilità organizzativa in modo da cogliere le specificità degli ordinamenti regionali mediante l'utilizzo delle strutture operative competenti in materia di interventi nel settore agricolo e zootecnico. In sintesi si riportano di seguito gli organi censuari e gli operatori individuati con funzione di coordinamento, secondo il modello di partecipazione scelto dalle amministrazioni locali.

Nel modello organizzativo ad alta partecipazione sono organi di Censimento l'Ufficio Regionale di Censimento - dai quali dipendono funzionalmente i Coordinatori interComunali (CiC) e i loro eventuali responsabili (RpCiC) - e, ove previsti dal Piano Regionale di Censimento, gli Uffici Territoriali di Censimento e gli Uffici Comunali di Censimento, organizzati anche in forma associata.¹⁶

Nelle Regioni e Province autonome che hanno stabilito nel proprio Piano Regionale di Censimento di non costituire Uffici Territoriali di Censimento e/o Uffici Comunali di Censimento¹⁷, il Responsabile ha assicurato, entro la data del 31 maggio 2010, la predisposizione dell'organizzazione territoriale del proprio Ufficio Regionale di Censimento, definendone l'organigramma del personale secondo la dislocazione sul territorio ritenuta più opportuna.

Nel modello a Partecipazione integrativa sono organi di Censimento l'Ufficio Regionale di Censimento - dal quale dipendono funzionalmente i Coordinatori interComunali (CiC) e i loro eventuali responsabili (RpCiC)¹⁸ -, gli Uffici Territoriali di Censimento e gli Uffici Comunali di Censimento, anche in forma associata.

Per le Regioni che hanno scelto questa forma di partecipazione è risultata obbligatoria anche la costituzione delle Commissioni Tecniche Regionali, delle Commissioni Tecniche Territoriali, nonché la presenza di Coordinatori interComunali (CiC) e, ove necessario, i Coordinatori comunali (CoC).

Al fine di assicurare un efficace raccordo tra tutte le componenti della rete regionale di Censimento e indipendentemente dal modello organizzativo prescelto, la Regione, con lo stesso atto di approvazione del Piano di Censimento, ha costituito, presso la propria sede, la Commissione Tecnica Regionale, nominandone il responsabile - di

¹⁶ Il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), adottato con d.lgs. n. 267/2000, consente ai Comuni di organizzarsi in forme associative, in particolare Comunità Montane (artt. 27 e segg.) e Unioni di Comuni (artt. 32 e segg.).

¹⁷ Tra le Regioni che hanno adottato il modello ad Alta partecipazione, Uffici Territoriali di Censimento e Uffici Comunali di Censimento sono stati costituiti esclusivamente nelle Regioni Piemonte, Molise, Campania e Calabria.

¹⁸ Responsabili dei Coordinatori Comunali sono stati nominati in tutte le Regioni che hanno adottato il modello a partecipazione integrativa.

norma persona diversa dal responsabile dell'URC¹⁹ e avente funzioni di presidente della Commissione - e gli altri membri.

I Rilevatori e i loro eventuali Coordinatori sono stati reclutati a cura degli organi di Censimento, tenendo conto delle specifiche esigenze locali. Essi hanno svolto i propri compiti in ogni Regione e Provincia autonoma, indipendentemente dal modello organizzativo prescelto.

Per i Rilevatori e loro Coordinatori, oltre alle forme di assicurazione prevista dai contratti di lavoro stipulati dagli organi censuari e così come previsto dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione, l'Istat ha attivato un'assicurazione integrativa contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali fosse derivata morte o invalidità permanente.

La garanzia ha operato per gli infortuni che si sono verificati:

1. causa e/o in occasione delle attività prestate per conto dell'amministrazione o alle quali gli assicurati erano tenuti, anche se svolti all'esterno della sede istituzionale e/o fuori dall'orario predeterminato;
2. nell'esercizio di tutte le attività istituzionalmente organizzate dalle amministrazioni e/o preventivamente autorizzate dal responsabile dell'amministrazione;
3. causa e/o in occasione di tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione e anche a piedi, da e per l'abitazione, anche occasionale, dell'assicurato e il suo normale luogo di lavoro o qualsiasi altro luogo ove l'assicurato si fosse recato per svolgere la propria mansione o incarico per conto dell'amministrazione.

La denuncia dell'infortunio, completa di indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché delle cause che lo hanno determinato e corredata di certificato medico, doveva essere trasmessa dall'Ufficio di Censimento all'Ufficio preposto dell'Istat entro trenta giorni dal momento in cui si fosse verificato l'evento o in cui l'assicurato o i suoi aventi causa avessero avuto la possibilità di denunciarlo o da quando l'Ufficio preposto ne fosse venuto a conoscenza. L'Istat stesso, poi, ha curato la trasmissione della documentazione integrale al broker.

La procedura adottata per la comunicazione dell'avvenuto sinistro, peraltro, ha richiesto l'istituzione di una casella di posta elettronica ad hoc, attraverso la quale lo stesso assicurato infortunato o il responsabile dell'Ufficio di Censimento che fosse venuto a conoscenza dell'avvenuto infortunio hanno anticipato la documentazione richiesta dalla compagnia assicurativa per l'apertura del sinistro.

¹⁹ Esclusivamente nella Provincia autonoma di Trento è stata riscontrata corrispondenza tra il Responsabile dell'URC e il Presidente della CTR.





Capitolo 3

Tutela della riservatezza dei dati personali e obbligo di risposta²⁰

3.1 La tutela della riservatezza dei dati personali

Le operazioni censuarie che hanno comportato trattamento di dati personali²¹ sono state svolte nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (d.lgs. n. 196/2003) e del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, nonché in conformità ai principi di cui all'art. 11, in particolare a quelli di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite.

Secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 3 del Regolamento di esecuzione, i responsabili degli Uffici di censimento sono stati designati responsabili del trattamento dei dati personali, per i rispettivi ambiti di competenza, ai sensi dell'art. 29 del citato d.lgs. n. 196/2003. In tale veste, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del medesimo d.lgs. n. 196/2003, essi hanno designato incaricati del trattamento dei dati personali, con atto scritto²², gli addetti all'Ufficio di Censimento e tutti coloro, comunque coinvolti nelle operazioni censuarie, che per lo svolgimento dei compiti loro affidati, hanno trattato tali dati, specificando l'ambito del trattamento a essi consentito e impartendo loro le istruzioni necessarie a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del citato d.lgs. n. 196/2003.

Nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, i responsabili del trattamento hanno dettato disposizioni per l'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/2003, nonché delle eventuali ulteriori misure di sicurezza adottate al fine di ridurre al minimo i rischi di:

- distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati;
- accesso agli stessi non autorizzato;
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità del Censimento.

In particolare, nell'utilizzo di elenchi trattati attraverso strumenti elettronici e del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR), gli incaricati hanno provveduto al periodico aggiornamento e alla diligente custodia della password di accesso al fine di evitare la consultazione da parte di terzi non autorizzati.

Nel caso di trattamento di dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici i responsabili hanno adottato misure logistiche e organizzative per la custodia e l'accesso ai dati, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del Censimento. Hanno impartito, quindi, ai propri incaricati istruzioni sui comportamenti da porre in essere, raccomandando in particolare di custodire con diligenza il materiale cartaceo in ambienti e con modalità idonei ad evitare che a esso potessero accedere soggetti non autorizzati.

²⁰ Autore: Nicola Rocco.

²¹ Per dato personale si intende "qualunque informazione relativa alla persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di riconoscimento personale (art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 196/03.

²² Sul portale della rete di rilevazione <https://censimentoagricoltura.istat.it/rete/index.php?id=5> sono stati messi a disposizione moduli fac-simile di designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.



I responsabili degli Uffici di Censimento, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, erano inoltre tenuti ad adottare misure organizzative atte a garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, nei limiti e secondo le modalità definiti dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

I dati raccolti o comunque utilizzati nel corso delle operazioni di Censimento sono coperti da segreto ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (d.lgs. n. 322/89), concernenti rispettivamente il segreto d'Ufficio e il segreto statistico; la loro diffusione o comunicazione a soggetti non autorizzati è, pertanto, severamente vietata.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento di esecuzione, i Coordinatori interComunali e i loro eventuali responsabili, i Rilevatori e i loro eventuali Coordinatori comunali rivestivano la qualifica di incaricati di un pubblico servizio e, pertanto, erano tenuti all'osservanza del segreto di Ufficio ai sensi all'art. 326 del codice penale.

La violazione delle norme richiamate da parte dei responsabili e degli incaricati del trattamento determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale.

3.1.1 Contenuto del questionario

Il questionario di azienda agricola raccoglie diverse informazioni relativamente all'anagrafica dell'azienda, alle sue caratteristiche strutturali, nonché a particolari metodi di produzione agricola adottati. Il suo articolato contenuto è organizzato in sezioni.

La prima sezione è dedicata all'aggiornamento delle notizie anagrafiche dell'azienda agricola (Cognome e nome della persona fisica o denominazione della società o ente che conduce l'azienda, Codice Unico di Azienda Agricola (CUAA) o Codice fiscale della persona fisica o della società o ente che conduce l'azienda, residenza o sede legale del conduttore, ubicazione del centro aziendale), seguita da altre sei sezioni riguardanti: notizie generali dell'azienda, informazioni per aziende con terreni, informazioni per aziende con allevamenti, ubicazione dei terreni e degli allevamenti aziendali, lavoro ed attività connesse, informazioni economiche.

3.1.2 Operazioni di raccolta dei dati

La rilevazione sul campo è stata effettuata secondo due tecniche alternative di somministrazione e compilazione dei questionari di Censimento:

- la prima tecnica, di tipo tradizionale, è consistita nell'intervista diretta da parte del rilevatore al conduttore dell'azienda agricola tramite questionario cartaceo;
- la seconda tecnica, nuova per il Censimento dell'agricoltura, è consistita nella compilazione via Internet del questionario elettronico di Censimento da parte del conduttore dell'azienda agricola.

Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nella normativa sulla tutela del segreto statistico e dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura", ha inteso impartire a tal riguardo le seguenti raccomandazioni:

1. che coordinatori, loro eventuali responsabili e rilevatori fossero in possesso di adeguata formazione sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali;
2. che i dati raccolti nell'ambito delle operazioni censuarie fossero comunicati solo agli Uffici di Censimento e utilizzati esclusivamente per finalità statistiche;
3. che fossero compiutamente disciplinati gli adempimenti necessari a garantire il corretto

- svolgimento delle attività censuarie, eventualmente mediante atti di indirizzo o di provvedimenti attuativi del Regolamento, prevedendo in particolare che l'informativa agli interessati contenesse idonee indicazioni circa il carattere obbligatorio del conferimento dei dati personali e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
4. che in sede di applicazione del Regolamento, si assicurasse che ogni raccolta di dati personali realizzata con la compilazione di forme con tecnologia web accessibili dalla rete pubblica Internet, fosse assistita da protocolli di cifratura (SSL - Secure Socket Layer) basati su certificati qualificati, rilasciati da un'Autorità di certificazione, che consentissero agli utenti di verificare in maniera certa l'identità dell'ente erogatore del servizio.

In osservanza delle prescrizioni sopra riportate, l'Istat ha impartito disposizioni affinché, in occasione delle operazioni di raccolta dei dati, i rilevatori operassero nel rispetto dell'art. 10 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale. In particolare, essi sono stati incaricati di fornire ai rispondenti adeguati elementi informativi su finalità e modalità del trattamento dei dati forniti e ogni altro chiarimento utile alla compilazione adeguata e consapevole.

Secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 25 del Regolamento di esecuzione è stato vietato ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del Censimento, nonché di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall'Istat o di raccogliere informazioni non contenute nei predetti questionari di rilevazione o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.

3.1.3 Diffusione e comunicazione dei dati validati


Il 6° Censimento generale dell'agricoltura ha rappresentato uno strumento di conoscenza indispensabile per analizzare una realtà economica in continua e complessa evoluzione. Il Piano di diffusione dei risultati si è posto l'obiettivo di fornire la massima informazione possibile al fine di soddisfare le esigenze dei diversi segmenti di utenza, attraverso la messa a disposizione di dati aggregati e di microdati.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 196/2003 per diffusione si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".

L'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2010, n. 154, prevede inoltre la possibilità di diffondere i dati relativi alle aziende agricole anche in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale.

L'Istat, ai sensi della Direttiva del Comstat²³ n. 9 del 20 aprile 2004, è altresì tenuto a comunicare dati personali rilevati attraverso le proprie indagini agli enti del Sistema Statistico Nazionale che ne facciano richiesta, purché si tratti di richieste finalizzate alla realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale oppure per l'esecuzione di trattamenti per scopi statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali e all'ambito territoriale del soggetto richiedente. La fornitura agli enti del Sistema di dati personali corredati di identificativi è limitata ai casi di assoluta e stretta necessità ovvero quando non sia possibile raggiungere lo stesso risultato statistico attraverso il trattamento di dati personali privi di identificativi.

23 Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.



3.1.4 Conservazione dei dati validati

Nel 1999 in Istat è stata redatta una proposta di “massimario di scarto”, frutto del lavoro svolto, nel corso del 1998, dalla Commissione per l'archivio storico²⁴ in ottemperanza al DPR 30 settembre 1963, n. 1409 “Norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi di stato” che stabilisce l'obbligo, per gli Enti Pubblici, di istituire un archivio storico per la conservazione del materiale documentario da essi prodotto e a tal fine di redigere un massimario di scarto.

Alla luce delle mutate modalità di raccolta dei questionari, dell'evoluzione delle tecnologie per il trattamento e la conservazione dei dati e della indisponibilità di spazi adeguati per la conservazione di grandi quantità di documenti cartacei, questi sono archiviati per un anno per le eventuali verifiche.

Si può scegliere di conservare o il formato cartaceo dei campioni individuati, oppure, mediante la conservazione sostitutiva, il formato digitale.

La distruzione dei documenti cartacei viene effettuata solo dopo la verifica della corretta registrazione dei dati e dopo aver attivato tutte le procedure per la conservazione di alcune copie.

3.2 Obbligo di risposta e accertamento della violazione

Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento di esecuzione, le unità di rilevazione del Censimento, ossia le aziende agricole e zootecniche, sono obbligate a fornire tutti i dati loro richiesti mediante il questionario di rilevazione.

Il 6° Censimento generale dell'agricoltura, previsto dal PSN, è stato inserito nell'elenco, approvato con DPR 15 novembre 2009, delle rilevazioni che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati, a norma dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/89.

La mancata fornitura dei dati, da accertarsi da parte dei competenti Uffici di Censimento con le modalità di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/89, comporta, ai sensi del DPR 31 dicembre 2009, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

In conformità a quanto stabilito dal PGC, il soggetto obbligato a fornire i dati richiesti mediante il questionario di censimento è stato individuato nel conduttore dell'azienda agricola iscritta in lista pre-censuaria o altrimenti individuata durante la fase di raccolta dei dati. Nell'ipotesi in cui il conduttore dell'azienda fosse una persona giuridica, il soggetto obbligato a fornire i dati è stato identificato nel legale rappresentante.

La responsabilità per la violazione dell'obbligo di risposta, pertanto, è stata posta a carico del conduttore dell'azienda agricola o del suo legale rappresentante.

Durante la formazione è stato richiesto ai rilevatori, incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento di esecuzione, di assumere nella fase di raccolta dei dati, modalità di comportamento volte a favorire la piena collaborazione dell'unità di rilevazione, in modo da massimizzare il tasso di risposta del Censimento. In particolare, in caso di rifiuto del rispondente a prendere appuntamento per l'intervista o a effettuare l'intervista, il rilevatore ha richiamato l'attenzione del conduttore o del legale rappresentante dell'azienda agricola sull'esistenza dell'obbligo di risposta, avvertendo che la sua violazione avrebbe comportato l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La violazione dell'obbligo di risposta si configura non solo in caso di rifiuto a collaborare o a essere intervistato, ma anche al verificarsi di ripetute difficoltà, di varia natura,

²⁴ La Commissione era composta da rappresentanti di tutte le direzioni e dipartimenti dell'Istituto e da un rappresentante della Soprintendenza ai beni archivistici per il Lazio.

nel fissare un appuntamento per l'intervista, nell'effettuare l'intervista stessa, nell'interruzione della compilazione via Internet del questionario con rifiuto a concludere la registrazione on-line o nel fornire in modo scientemente errato o incompleto dati e notizie richieste.

In tali casi, il rilevatore, dopo i vani solleciti sul campo, ha riferito la criticità al coordinatore di competenza, ove esistente, o direttamente al responsabile dell'Ufficio di censimento, al fine di valutare le iniziative da intraprendere per ottenere la collaborazione del conduttore.

Il responsabile dell'Ufficio di censimento competente per territorio, sulla base di una relazione del rilevatore e sentito l'eventuale coordinatore, ritenuti inutilmente esperiti i tentativi necessari a indurre il conduttore o il legale rappresentante a collaborare per adempiere all'obbligo di risposta, ha disposto l'avvio della procedura di accertamento della violazione di tale obbligo.

Tale procedura ha richiesto la redazione, da parte del responsabile dell'Ufficio di censimento, dell'atto di diffida in duplice copia (una da inviare all'azienda inadempiente, l'altra da conservare ai fini dell'eventuale invio all'Istat per ulteriori adempimenti), in conformità al fac-simile fornito dall'Istat mediante circolare²⁵.

L'atto di diffida, inviato poi, a cura del responsabile dell'Ufficio di censimento, al conduttore o legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R, indicava il termine (15 giorni dal ricevimento della raccomandata) entro il quale l'azienda agricola era obbligata a restituire all'Ufficio di censimento il questionario debitamente compilato, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, sarebbe stata avviata la procedura per l'irrogazione della sanzione.

Nel caso in cui il diffidato non abbia adempiuto alla consegna del questionario compilato entro il termine assegnato, il Responsabile dell'Ufficio di censimento ha inviato per raccomandata all'Istat, in originale, l'atto di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta con tutta la documentazione necessaria all'Istat per irrogare la sanzione.

²⁵ Si veda la circolare n. 6, prot. n. 6406, del 25 ottobre 2010, Allegato 1.



Elenco degli allegati in formato digitale

Regolamenti europei di riferimento

1. Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione
2. Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche
3. Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

Quadro legislativo nazionale e disposizioni tecniche

4. Art. 15, Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Compiti dell'Istat)
5. "Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2008-2010" - DPR 15 ottobre 2009
6. DPR 31 dicembre 2009, contenente l'"Elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010" - Violazione dell'obbligo di risposta
7. Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (estratto)
8. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale - Allegato A.3 al Codice in materia di protezione dei dati personali (estratto)
9. Schema di designazione incaricati al trattamento dei dati personali - Generale
10. Schema di designazione incaricati al trattamento dei dati personali - Rilevatori
11. Art. 17, 6° Censimento generale dell'agricoltura, in: Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, coordinato con legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"
12. Art. 50, 6° Censimento generale dell'agricoltura, in: Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"
13. DPR 23 luglio 2010, n. 154 - Regolamento di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'art. 17, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135
14. Parere della Conferenza Unificata (26 novembre 2009)
15. Protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura
16. Lettera del Presidente Istat Giovannini al Garante per la protezione dei dati personali in merito al Regolamento di esecuzione (21 dicembre 2009)
17. Parere del Garante per la protezione dei dati personali in merito al Regolamento di esecuzione (18 febbraio 2010)

18. Parere del Consiglio di Stato in merito al Regolamento di esecuzione (4 giugno 2010)
19. Piano Generale del 6° Censimento generale dell'agricoltura (PGC)

Circolari

20. Circolare n. 1 (prot. n. 2130 del 14 aprile 2010) - Costituzione degli Uffici di censimento
21. Circolare n. 2 (prot. n. 2840 del 29 aprile 2010) - Rilascio della lista precensuaria ai Responsabili degli Uffici Regionali di Censimento
22. Circolare n. 3 (prot. n. 2533 del 4 maggio 2010) - Costituzione degli Uffici di censimento e relativa documentazione (Regioni a partecipazione integrativa)
23. Circolare n. 4 (prot. n. 4856 del 28 luglio 2010) - Modalità di reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento, dei loro eventuali responsabili, dei rilevatori e loro coordinatori; segreto statistico e protezione dei dati personali (Regioni ad alta partecipazione)
24. Circolare n. 5 (prot. n. 4857 del 28 luglio 2010) - Modalità di reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento, dei loro eventuali responsabili, dei rilevatori e loro coordinatori; segreto statistico e protezione dei dati personali (Regioni a partecipazione integrativa)
25. Circolare n. 6 (prot. n. 6406 del 25 ottobre 2010) - Obbligo di risposta, accertamento della violazione e irrogazione delle sanzioni
26. Circolare n. 7 (prot. n. 8190 del 30 dicembre 2010) - Modalità di rendicontazione delle spese censuarie e modalità di conteggio del saldo per unità censita e validata, ai sensi del punto 8.5. del Piano Generale di Censimento
27. Circolare n. 8 (prot. n. 514 del 28 gennaio 2011) - Slittamento di alcuni termini di scadenze tecniche relativi alle operazioni di raccolta dei questionari
28. Circolare n. 9 (prot. n. 1584 del 25 febbraio 2011) - Chiusura delle attività censuarie nelle Regioni Veneto, Toscana, Marche, Molise e Puglia e trasmissione dei questionari compilati al centro di registrazione
29. Circolare n. 10 (prot. n. 2925 del 8 aprile 2011) - Piano di diffusione dei dati provvisori
30. Circolare n. 11 (prot. n. 3326 del 21 aprile 2011) - Chiusura delle attività censuarie nelle Regioni e Province autonome ad alta partecipazione e trasmissione dei questionari compilati all'Istat
31. Circolare n. 12 (prot. n. 4415 del 1 giugno 2011) - Indagine di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura (Regioni ad alta partecipazione)
32. Circolare n. 13 (prot. n. 6403 del 29 luglio 2011) - Indagine di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura nelle Regioni e Province autonome ad esclusione del Veneto
33. Circolare n. 14 (prot. n. 29322 del 21 dicembre 2011) - Indagine di copertura del 6° Censimento dell'Agricoltura. Slittamento di alcuni termini di scadenze tecniche relativi alla raccolta dei dati

Comunicazioni tecnico-organizzative

34. Lettera del Presidente dell'Istat - Piano generale del 6° Censimento generale dell'agricoltura e Piani di censimento delle Regioni (23 dicembre 2009)
35. Lettera del Presidente Istat - Partecipazione delle Province e dei Comuni e costituzione dei loro Uffici di Censimento (15 aprile 2010)
36. Delibera n. 65/DPTS - Nomina dei Responsabili Istat Territoriali (23 aprile 2010)



37. Delibera n. 69/DPTS - Autorizzazione al trattamento dei dati personali (29 aprile 2010)
38. Lettera del Presidente dell'Istat - Comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del Regolamento di esecuzione (7 settembre 2010)
39. Lettera della Direzione Centrale dei Censimenti (DCCG) - Requisiti per la selezione di rilevatori e coordinatori (13 settembre 2010)
40. Lettera del Presidente dell'Istat - Lettera informativa (5 ottobre 2010)
41. Questionario di censimento (in tre lingue: ITA, DE, SL)

Convenzioni

42. Convenzione tra l'Istat e la Provincia autonoma di Trento per l'effettuazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura
43. Convenzione tra l'Istat e l'Istituto provinciale di statistica della Provincia autonoma di Bolzano per l'effettuazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura
44. Convenzione tra l'Istat e il Servizio di statistica della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'effettuazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura

Il fascicolo presenta il quadro di riferimento internazionale, in particolare le raccomandazioni della Fao e i Regolamenti dell'Unione europea. A questi atti si affianca la normativa nazionale di indizione e finanziamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura, gli atti di regolamentazione e pianificazione prodotti a livello sia nazionale che regionale, con specifica attenzione sulle circolari applicative emanate dall'Istat e sulle norme particolari poste a tutela delle minoranze linguistiche. Viene, infine, analizzata la normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali e la procedura di accertamento e irrogazione della sanzione ai soggetti che hanno violato l'obbligo di fornire i dati censuari. Le norme di riferimento descritte sono allegate, in formato digitale, nel cd-rom collocato all'interno del presente fascicolo.